



Prot. 61_20

Spettabile Commissione Agricoltura
XIII Commissione
Camera dei deputati

Roma 05.06.2020

OGGETTO: DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19
AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
CONTRIBUTO PER ESAME IN CORSO DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

Spett.le Commissione,

L'attenzione dell'umanità oggi è concentrata sull'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del COVID-19 ma anche nella costruzione di una strategia economica organica e "green", consapevole che salute e sicurezza della persona dipendono dalla "cura" ambientale e del territorio antropizzato.

In questo periodo sono stati prodotti diversi appelli e manifesti a cui AIAPP ha partecipato, evidenziando modalità e obiettivi da perseguire in tal senso.

Come Associazione di progettisti che si occupano di paesaggio da ben settant'anni e che, attraverso IFLA (*International Federation of Landscape Architects*) e IFLA Europe è in contatto e relazione con i colleghi d'oltralpe, partecipiamo con interesse all'esame degli articoli del testo per la "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nel contempo vorremmo sottolineare quanto sia necessario mettere in campo soluzioni chiare, conseguenti e temporalmente definite nel breve, medio e lungo termine, per fornire risposte adattive e resilienti alla criticità sanitaria in atto ma anche ai diversi tipi di criticità determinate dai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di: proteggere la biodiversità, conservare e potenziare la fornitura di servizi ecosistemici (da cui dipendono la qualità del vivere, la salute e il benessere degli abitanti), promuovere l'agricoltura di qualità e sostenibile, incentivare l'economia circolare, ripensare le reti di spazi aperti e la mobilità (con finalità turistica ma anche funzionale), in una prospettiva multifunzionale ecologicamente orientata.

Reti verdi e blu come sistemi di spazi d'incontro collettivo e come serbatoi di naturalità e biodiversità urbana, in cui la mobilità lenta sia occasione per soluzioni (con alberature, pavimentazioni drenanti, fasce



vegetali di filtro e assorbimento del particolato e della CO2, etc), capaci di migliorare la filtrazione delle acque, regolare il microclima, ridurre gli effetti delle isole di calore, riequilibrando il metabolismo urbano compromesso e ripristinando gli ecosistemi.

Per gli ambiti “dell’abitare” quotidiano sono strategiche le aree esterne di prossimità, pubbliche e private (terrazzi, cortili, giardini) e/o i giardini di scuole, strutture sanitarie e uffici pubblici: questi possono svolgere un importante ruolo benefico, oltre che per quanto sopra ricordato, anche di “filtro” e terapeutico per la salute fisica e psichica delle persone e lo scambio interpersonale, interculturale e intergenerazionale.

L’emergenza in atto, quindi può/deve essere un’occasione per una modifica sostanziale sia degli assetti fisici della città (ambientali, urbanistici, edilizi, di mobilità, paesaggistici in senso ampio) che dei comportamenti, individuali e collettivi, nell’utilizzo della città stessa, nelle modalità di spostamento e nei modi di vivere.

Un’occasione per ripensare gli spazi pubblici urbani (connettivi e di sosta), gli spazi di prossimità e condominiali, le aree agricole periurbane, le aree scolastiche, sanitarie e di uso collettivo. Ciò in linea con gli obiettivi di “sostenibilità”, “qualità e salubrità”, “decarbonizzazione”, “rinaturalizzazione” e “ricostruzione degli equilibri eco-sistemic” nelle aree urbane, ma anche di “equità”, “inclusività”, “sostegno alle fragilità” cui le nostre città devono tendere, ben oltre il superamento delle attuali condizioni di emergenza.

Augurando buon lavoro alla Commissione e disponibili per ulteriori richieste di collaborazione porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il presidente

Maria Cristina Tullio



Allegato: Tabella Comparativa Articoli DL 34/2020



DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

CONTRIBUTO SCRITTO PER ESAME IN CORSO DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

AIAPP - TABELLA COMPARATIVA PER INTEGRAZIONE ARTICOLI	
Testo originale	Integrazione
<p>Articolo 119 <i>(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)</i></p>	
<p>1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 6 novembre 2017.</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013</p>	<p>1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 6 novembre 2017.</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013</p>



<p>della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p>	<p>della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>d) interventi di isolamento termico sugli edifici unifamiliari e non, tramite la realizzazioni di <i>tetti verdi</i>, per un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 60.000.</p>
	<p>Articolo 119 bis <i>(Incentivi per bonus verde)</i></p>
	<p>La detrazione di cui articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017 si applica nella misura del 50 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:</p> <p>a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e</p>



	<p>realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</p>
<p>Articolo 178 (Fondo turismo)</p>	
<p>1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.</p>	<p>1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili, considerando anche le aree esterne ad essi connessi, destinati ad attività turistico-ricettive.</p>
<p>Articolo 179 (Promozione turistica in Italia)</p>	
<p>1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.</p>	<p>1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione, con particolare riguardo a quelle che prevedono una fruizione sostenibile dei paesaggi e territori, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.</p>
<p>Articolo 184 (Fondo cultura)</p>	
<p>1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.</p>	<p>1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico materiale e</p>



	immateriale.
<p>Articolo 229 <i>(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)</i></p> <p>.....</p> <p>4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale</p>	<p>.....</p> <p>4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, o con modalità associata e condivisa, in comuni senza soluzione di continuità con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale</p>
<p>Articolo 231 <i>(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)</i></p> <p>....</p> <p>f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.</p>	<p>....</p> <p>f) adattamento degli spazi interni ed esterni, anche antistanti le scuole, e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. degli spazi esterni finalizzati anche alla didattica all'aperto.</p>
<p>Articolo 243 <i>(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-<i>quater</i> è aggiunto il seguente:</p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-<i>quater</i> è aggiunto il seguente:</p>



<p>«65-<i>quinquies</i>. Il Fondo di cui al comma 65-<i>ter</i> è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».</p>	<p>«65-<i>quinquies</i>. Il Fondo di cui al comma 65-<i>ter</i> è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale, agricolo e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».</p>
---	--